



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale Diritto pubblico
Ambito specifico Progetti e metodologia legislativi

Berna, maggio 2008

Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati

Informazioni per i Cantoni

Indice

Osservazioni preliminari.....	3
Abbreviazioni.....	3
1 Le principali novità.....	4
11 Riparazione morale	4
12 Reato commesso all'estero	4
14 Termine per far valere l'indennizzo e la riparazione morale	4
15 Allentamento dell'obbligo di mantenere il segreto per il personale dei consultori	4
2 Principi generali.....	5
21 Diritto all'aiuto	5
22 Sussidiarietà e surrogazione	5
3 Prestazioni dei consultori	5
31 Questioni organizzative	5
32 Portata e momento delle prestazioni	7
33 Consulenza.....	7
34 Aiuto immediato e aiuto a più lungo termine	7
35 Contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi	8
36 Diritto transitorio	9
4 Indennizzo e riparazione morale	9
41 Termine di perenzione.....	9
42 Ulteriori disposizioni comuni.....	10
43 Indennizzo	10
44 Delimitazione dell'indennizzo dall'aiuto immediato e dall'aiuto a più lungo termine	11
45 Riparazione morale	11
46 Diritto transitorio	12
5 Ulteriori modifiche.....	12
51 Informazione.....	12
52 Esenzione dalle spese processuali	12
53 Procedimento penale: traduzioni.....	13
54 Ripartizione delle spese tra i Cantoni.....	13
55 Eventi straordinari.....	13
Allegato: tavola di concordanza	14
1 Diritto nuovo → diritto previgente.....	14
2 Diritto previgente → Nuovo diritto	15

Osservazioni preliminari

Scopo

La presente informativa illustra le novità della legge del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati che è stata sottoposta a revisione totale ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2009. Il testo della nuova legge e della nuova ordinanza è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU 2008 1607 e 1627).

Ordinazioni

La presente informativa è disponibile su internet all'indirizzo www.ufg.admin.ch oppure può essere ordinata presso l'Ufficio federale di giustizia, Bundesrain 20, 3003 Berna, tel. 031 322 47 44, e-mail: info@bj.admin.ch.

Fonti

Testi e materiale relativi alla nuova legge concernente l'aiuto alle vittime di reati sono disponibili sul sito internet dell'Ufficio federale di giustizia: www.bj.admin.ch.

Abbreviazioni

CP	Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0)
CPM	Codice penale militare del 13 giugno 1927 (RS 321.0)
CPP	Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP) FF <u>2007</u> 6327, (entrata in vigore non ancora definita)
LAV	Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati
LAVp	Legge previgente del 4 ottobre 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati
LPC	Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.30)
Messaggio	Messaggio sulla revisione totale della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV), FF <u>2005</u> 6351 segg.
OAVI	Ordinanza del 27 febbraio 2008 concernente l'aiuto alle vittime di reati
OAVIp	Ordinanza previgente del 18 novembre 1992 concernente l'aiuto alle vittime di reati

1 Le principali novità

11 Riparazione morale

Nuova regolamentazione (art. 22 segg. LAV): la nuova legge sancisce il diritto alla riparazione morale, finora riconosciuto dalla giurisprudenza, e disciplina le condizioni e il metodo di calcolo (importo massimo). Approfondimenti al n. 4.

12 Reato commesso all'estero

Prestazioni limitate: secondo la nuova legge in seguito ad un reato commesso all'estero non sono più concessi né indennizzi né riparazioni morali (art. 3 LAV).

Il diritto all'aiuto in materia di consulenza (ai sensi del capitolo 2 della LAV) in seguito ad un reato commesso all'estero è adesso disciplinato in maniera esplicita (art. 17 LAV, cfr. n. 32).

13 Delimitazione di diverse prestazioni

Aiuto immediato e aiuto a lungo termine: l'aiuto immediato è definito come l'aiuto che copre i bisogni più urgenti dovuti al reato. L'aiuto a lungo termine è concesso fintanto che lo stato di salute della vittima non si sia stabilizzato e le altre conseguenze del reato siano state per quanto possibile eliminate o compensate (art. 13 cpv. 1 e 2 LAV, cfr. n. 34).

Aiuto immediato/aiuto a lungo termine e indennizzo: è escluso l'indennizzo se è possibile versare prestazioni di aiuto immediato o a lungo termine (art. 19 cpv. 3 LAV, cfr. n. 44).

14 Termine per far valere l'indennizzo e la riparazione morale

Proroga fino a 5 anni: il termine generale è prolungato a 5 anni. Si applicano disposizioni speciali ai minorenni e in seguito ad una procedura adesiva (art. 25 LAV). Approfondimenti al n. 41.

15 Allentamento dell'obbligo di mantenere il segreto per il personale dei consultori

Diritto di informare l'autorità tutoria e diritto di denunciare il reato: in caso di seria minaccia per una vittima minorenni e per un'altra persona minorenni, è possibile informare l'autorità tutoria o denunciare il reato all'autorità di perseguimento (art. 11 cpv. 3 LAV). Approfondimenti al punto 31.

2 Principi generali

21 Diritto all'aiuto

Vittime e congiunti: il concetto di vittima rimane materialmente invariato, così come la definizione dei congiunti aventi in linea di principio diritto all'aiuto (art. 1 LAV, cfr. messaggio pag. 6388). I diritti e le pretese che i congiunti possono far valere non sono più disciplinati in maniera generale (cfr. art. 2 cpv. 2 LAVp) bensì sono definite separatamente per ciascuna forma di aiuto alle vittime (cfr. ad es. art. 25 cpv. 1 in combinato disposto con art. 25 cpv. 2 LAV).

22 Sussidiarietà e surrogazione

Principio: la nuova legge sancisce esplicitamente il principio della sussidiarietà (art. 4 LAV), che si applica alle prestazioni accordate definitivamente, come l'avverbio stesso evidenzia (art. 4 cpv. 1 LAV). Per le prestazioni provvisorie, ad esempio gli acconti, vale lo stesso principio ma è tuttavia applicato meno severamente «dovendo essere l'aiuto alle vittime in particolare concesso se è necessario rapidamente, se il principale debitore non è ancora noto o se le condizioni del suo obbligo di versare le prestazioni non sono ancora chiarite» (Messaggio pag. 6391).

Prova: la regola della prova, prevista finora dall'ordinanza, secondo cui spetta alla vittima rendere attendibile che non ha ottenuto da terzi alcune prestazioni o prestazioni insufficienti (cfr. art. 1 OAVlp), è ora sancita nella legge (art. 4 cpv. 2 LAV).

Surrogazione: la cessione legale si applica con la nuova legge a tutte le prestazioni di aiuto alle vittime e non solo all'indennizzo e alla riparazione morale. Si può rinunciare al regresso non solo per tenere conto dell'autore del reato bensì anche nell'interesse della vittima (art. 7 LAV).

3 Prestazioni dei consultori

31 Questioni organizzative

Fornitori delle prestazioni: l'aiuto immediato e quello a più lungo termine continuano ad essere forniti dai consultori in collaborazione con terzi, specialisti in materia (art. 13 cpv. 3 LAV).

Organizzazione dell'aiuto immediato: il nuovo diritto conferisce ai Cantoni un maggior margine di manovra nell'organizzazione dell'aiuto immediato poiché ormai quest'ultimo non deve essere fornito 24 ore su 24 dai consultori. Spetta al Cantone fare in modo che la vittima possa ricevere l'aiuto immediato in un lasso di tempo ragionevole sia tramite il consultorio sia tramite un'altra istituzione specializzata (ad es. pronto soccorso, emergenze, telefono amico) (cfr. art. 15 cpv. 1 LAV in combinato disposto con art. 3 cpv. 3 LAVp; Messaggio pag. 6397).

Esigenze particolari delle vittime: d'ora in poi i Cantoni sono tenuti a istituire i consultori in funzione delle esigenze particolari delle diverse categorie di vittime (art. 9 cpv. 1 secondo periodo LAV). Si tratta innanzitutto di vittime di violenze sessuali o domesti-

che, di minorenni e di vittime di tratta di esseri umani. Per attuare questa direttiva vi sono diverse possibilità (formazione speciale del personale, istituzione di consultori speciali da parte di uno o più Cantoni, contratti di prestazione con istituti specializzati, ecc., cfr. Messaggio pag. 6394). Una cooperazione intercantonale può essere utile, soprattutto per quanto riguarda la consulenza specializzata di un determinato tipo di vittime (ad es. vittime della tratta di esseri umani).

Partecipazione alle spese da parte delle vittime e congiunti: continuano a valere le regole attuali:

- l'aiuto fornito dai consultori stessi nonché l'aiuto immediato fornito da istituzioni speciali è *gratuito* per la vittima e i suoi congiunti;
- i contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi (cfr. n. 35) e per l'indennizzo (cfr. n. 43) è invece *calcolato in funzione del reddito* della vittima e dei congiunti.

Tariffe cantonali: il diritto federale non si esprime sulle tariffe in caso in cui si ricorra a terzi. I Cantoni possono, mediante diritto d'esecuzione o contratti, obbligare determinati specialisti ad attenersi a una tariffa se operano su incarico o per conto dell'aiuto alle vittime di reati, concretizzando così quello che si intende all'articolo 14 LAV con «assistenza adeguata». Si tratta ad esempio di determinati onorari per il sostegno psicologico o di dichiarazioni di applicazione della tariffa per l'assistenza giuridica gratuita in caso di vittime di reati. Può rivelarsi utile coordinare queste procedure a livello regionale.

Diritto di esaminare gli atti: la nuova legge accorda ai consultori il diritto di esaminare gli atti penali a condizione che la vittima o i suoi congiunti vi acconsentano (art. 10 LAV).

Allentamento dell'obbligo di mantenere il segreto (art. 11 cpv. 3 LAV):

- diritto di avvisare le autorità tutorie e di sporgere denuncia: in una situazione concreta possono essere prese l'una o l'altra misura o addirittura entrambe. Per tutte le altre informazioni e notifiche è necessario il consenso del consulente (art. 11 cpv. 2 LAV).
- condizioni: il diritto di avvisare o denunciare sussiste se l'integrità fisica, psichica o sessuale di una vittima minorenne o di un'altra persona minorenne è seriamente minacciata. Questa possibilità non esiste per i maggiorenni, anche se in casi specifici potrebbe essere utile, ad esempio in caso di dipendenza; è tuttavia ammessa un'eccezione in stati di necessità. In casi straordinari di pericolo imminente ed inevitabile le persone che lavorano in un consultorio sono autorizzate a rompere l'obbligo del segreto anche se ciò non è previsto dall'articolo 11 LAV (Messaggio p. 6395; cfr. art. 17 CP nella versione valida dal 1° gennaio 2007; cfr. anche art. 18 CP). L'obbligo di mantenere il segreto deve rimanere la regola al fine di preservare il rapporto di fiducia (Messaggio pag. 6395).
- persone aventi diritto di avvisare o denunciare: anche se la versione tedesca parla di «consultorio», il diritto di avvisare concerne il singolo collaboratore del consultorio, come dimostrano la versione francese e italiana. La lettura del capoverso 1 (obbligo di mantenere il segreto) e del capoverso 4 (pena) dimostrano come entrambi si applichino alla persona e non all'istituzione.

32 Portata e momento delle prestazioni

Principio: le prestazioni si fissano in funzione delle conseguenze concrete del reato e delle necessità nel singolo caso (art. 14 cpv. 1 LAV).

Prestazioni a persone non domiciliate nel Cantone sollecitato: come finora una persona che chiede aiuto può rivolgersi al consultorio di sua scelta e non necessariamente alle istituzioni messe a disposizione dal suo Cantone di domicilio (art. 15 cpv. 3 LAV).

In caso di un reato commesso all'estero: la nuova legge stabilisce esplicitamente che vi è il diritto a tutte le prestazioni nell'ambito della consulenza (ai sensi del capitolo 2 LAV) se il reato è stato commesso all'estero e le condizioni di cui all'articolo 17 LAV sono soddisfatte. Avente diritto sono solo le vittime che al momento del reato e della domanda hanno il domicilio in Svizzera. I congiunti hanno diritto all'aiuto nell'ambito della consulenza se tanto loro quanto la vittima hanno domicilio in Svizzera. Il domicilio è determinato in base agli articoli 23 segg. CC.

Portata: è fornito solo l'aiuto necessario e adeguato per alleviare le necessità più urgenti dovute al reato (art. 13 cpv. 1 e 2 nonché art. 14 cpv. 1 LAV, cfr. anche art. 4 e art. 6 LAV).

Prestazioni dell'aiuto soltanto in Svizzera: d'ora in poi il diritto all'aiuto è limitato esplicitamente alla Svizzera (art. 14 LAV), anche se il reato è stato commesso all'estero o se la vittima e i suoi congiunti sono domiciliati all'estero. La legge prevede un'*eccezione* per la persona domiciliata all'estero, vittima di un reato commesso in Svizzera. Giusta l'articolo 14 capoverso 2 LAV tale persona ha diritto a contributi alle spese di cura nel suo luogo di domicilio estero, se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 13 capoverso 2 e articolo 16 LAV e l'aiuto risulti necessario e adeguato giusta l'articolo 14 capoverso 1 LAV.

Alloggio d'emergenza: la nuova legge codifica la prassi vigente e prevede di procurare, se necessario (per esempio in caso di delitti relazionali o tratta di esseri umani), un alloggio d'emergenza (art. 14 LAV).

Spese di avvocato: le spese di avvocato possono essere prese in considerazione solo nel quadro dell'aiuto. Non vi è alcun diritto all'indennizzo (art. 19 cpv. 3 LAV, art. 5 OAVI).

Momento della prestazione: come stabilito finora nell'ordinanza (art. 12 cpv. 1 OAVI), le prestazioni del consultorio non devono necessariamente essere fatte valere entro una determinata data a partire dal momento del reato, ma possono essere richieste in qualsiasi momento (art. 15 cpv. 2 LAV).

33 Consulenza

Contatto: la nuova legge obbliga esplicitamente i consultori a contattare la vittima o i suoi congiunti in caso di avviso della polizia o della rappresentanza svizzera all'estero (art. 12 cpv. 2 LAV).

34 Aiuto immediato e aiuto a più lungo termine

Delimitazione dell'aiuto immediato da quello a più lungo termine: la nuova legge definisce l'aiuto immediato e l'aiuto a più lungo termine (art. 13 cpv. 1 e 2 LAV). La distinzione dipende dall'urgenza nel caso concreto:

- l'aiuto immediato comprende l'aiuto che va fornito senza indugio alla vittima o ai suoi congiunti quando si presentano al consultorio. L'aiuto immediato è generalmente necessario subito dopo il reato. Esso va però fornito anche

settimane dopo la commissione del reato, se le necessità della vittima richiedono di reagire rapidamente (Messaggio pag. 6396).

- l'aiuto a più lungo termine comprende l'aiuto che va fornito fino al momento in cui non vi è più d'attendere alcun miglioramento sensibile dello stato di salute. Se l'aiuto a più lungo termine riguarda altri aspetti oltre a quelli legati all'assistenza medica l'aiuto va fornito fintanto che le conseguenze del reato siano nel complesso compensate.

Delimitazione dell'indennizzo dall'aiuto immediato e dall'aiuto a più lungo termine:
cfr. n. 44.

35 Contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi

Panoramica: i contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi sostituiscono l'attuale «assunzione di altre spese» giusta l'articolo 3 capoverso 4 LAVp. Per questo tipo di aiuto contano esclusivamente i redditi determinanti (art. 6 LAV). Se i redditi superano il limite non vi è alcun diritto. A differenza della legge previgente non vi è margine di manovra e la situazione personale non influisce. La portata del contributo è in funzione della situazione finanziaria (art. 16 LAV). L'aiuto finanziato con i contributi alle spese deve essere, come in passato, necessario e appropriato (art. 13 cpv. 2 e 3, art. 14 cpv. 1, art. 16 e art. 6 e art. 4 LAV).

Servizi competenti: i contributi alle spese non devono essere accordati dal consultorio, a seconda della struttura cantonale possono anche essere autorizzati da un servizio amministrativo (eventualmente in collaborazione con un consultorio).

Momento della domanda: previa garanzia di copertura dei costi, alla vittima o ai congiunti può essere accordato un contributo alle spese. Come già osservato nel messaggio, le domande presentate successivamente senza previo contatto con il consultorio vanno autorizzate se sono adempiute le condizioni (Messaggio pag. 6399).

Redditi determinanti: in generale la definizione dei redditi determinanti si continua a fondare sulla LPC (cfr. art. 6 LAV). In virtù dell'articolo 45 LAV l'ordinanza prevede tuttavia varie prescrizioni che derogano alla LPC (art. 1 e 2 OAVI). Si applicano i seguenti principi:

- tutti i redditi – non solo quelli derivanti da un'attività lucrativa - sono calcolati per due terzi (art. 1 cpv. 2 lett. a OAVI);
- il patrimonio netto ha più peso che per il calcolo delle prestazioni complementari (art. 1 cpv. 2 lett. b OAVI);
- le unioni registrate e le convivenze sono parificati al matrimonio; si applicano l'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale e gli importi di cui si può disporre liberamente previsti per le coppie sposate; i redditi di due persone sono sommati (art. 2 cpv. 1 e 2 OAVI);
- ai redditi di padre e madre si sommano anche i redditi di richiedenti minorenni o in formazione (art. 2 cpv. 3 OAVI);
- se le circostanze lo giustificano, non è sommato al reddito della vittima il reddito dell'autore del reato che vive con lei (art. 2 cpv. 4 OAVI). È presa in considerazione la situazione attuale del richiedente. Ad esempio se la vittima si trova in una situazione di dipendenza legale, finanziaria e emotiva (vittimizzazione secondaria, minacce, nuovi reati) rispetto all'autore del reato e se prendendo in considerazione il reddito di quest'ultimo si può mettere in pericolo la vittima, si può rinunciare a sommare il reddito dell'autore del rea-

to. Il solo interesse finanziario della vittima non è sufficiente per rinunciare allo splitting.

Calcolo dei contributi alle spese:

- copertura integrale dei costi: è accordata la copertura integrale dei costi agli aventi diritto i cui redditi non superano l'importo determinante doppio destinato alla copertura del fabbisogno vitale (art. 16 lett. a LAV);
- copertura parziale dei costi: se i redditi superano l'importo summenzionato, ma non «il limite massimo del reddito» di cui all'articolo 6 capoverso 1 è accordato un contributo alle spese (art. 16 lett. b LAV). L'ordinanza prevede la formula per il calcolo dell'importo (cfr. art. 3 OAVI).

Nessun importo massimo: la legge non prevede un importo massimo in caso di contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine.

36 Diritto transitorio

Per l'ambito della consulenza l'articolo 48 lettera b LAV prevede la seguente regolamentazione transitoria:

principio: a partire dall'entrata in vigore della legge rivista è applicato il nuovo diritto;

eccezione: se il 1° gennaio 2009 è pendente una domanda concernente l'assunzione di altre spese giusta l'articolo 3 capoverso 4 LAVp viene applicata la legge previgente.

4 Indennizzo e riparazione morale

41 Termine di perenzione

La nuova legge prevede proroghe differenziate dei termini.

Termine generale di 5 anni: come finora il termine inizia a decorrere con la commissione del reato; d'ora in avanti il termine inizia a decorrere al più tardi dal momento della conoscenza del reato, ad esempio in caso di contaminazione con una malattia trasmissibile (art. 25 cpv. 1 LAV).

Regole speciali per minori: per alcuni reati commessi contro minori *di età inferiore ai 16 anni* può essere presentata una domanda fino al compimento dei 25 anni (art. 25 cpv. 2 LAV). Fanno parte di tali reati:

- omicidio intenzionale (art. 111 CP, art. 115 CPM)
- assassinio (art. 112 CP, art. 116 CPM)
- omicidio passionale (art. 113 CP, art. 117 CPM)
- lesioni gravi (art. 122 CP, art. 121 CPM)
- tratta di essere umani (art. 182 CP)
- atti sessuali (art. 187 CP, art. 156 CPM)
- coazione sessuale (art. 189 CP, art. 153 CPM)
- violenza carnale (art. 190 CP, art. 154 CPM)
- atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP, art. 155 CPM)
- promovimento della prostituzione (art. 195 CP).

Lo stesso termine vale per gli atti sessuali commessi contro minori di *età superiore ai 16 anni* da autori che hanno profittato di rapporti di educazione, di fiducia, di lavoro o di qualsiasi tipo di dipendenza (art. 188 CP, art. 156 CPM).

Ulteriore termine in caso di procedura adesiva: secondo la nuova legge è possibile presentare una domanda d'indennizzo e di riparazione morale anche entro un anno dalla conclusione della procedura adesiva (art. 25 cpv. 3 LAV), soprattutto quando l'importo accordato si rivela inesigibile.

42 Ulteriori disposizioni comuni

Competenze: la competenza riguardo al versamento dell'indennizzo o della riparazione morale spetta ancora al Cantone in cui è stato commesso il reato. Per i dettagli è tuttavia previsto un nuovo disciplinamento. Riguardo alle competenze in casi in cui vengono superate le frontiere cantonali, è competente in primo luogo il Cantone in cui è stata aperta per prima l'istruzione e successivamente il Cantone di domicilio o il Cantone nel quale è stata depositata la prima domanda (art. 26 LAV e messaggio pag. 6414 seg.).

Non sono dovuti interessi: la nuova legge prevede che non sono dovuti interessi del danno e di mora per l'indennizzo e la riparazione morale (art. 28 LAV).

Riduzione o esclusione delle prestazioni: d'ora in poi l'articolo 27 LAV disciplina esplicitamente i motivi di riduzione e di esclusione. L'indennizzo e la riparazione morale possono essere ridotti se la vittima ha contribuito a causare la lesione o se non ha rispettato l'obbligo di ridurre quest'ultima. Per l'indennizzo e la riparazione morale di un congiunto va inoltre esaminato il suo comportamento. In questo modo si vuole mettere l'accento sul nesso causale tra il comportamento della vittima (o dei suoi congiunti) e il pregiudizio dell'integrità fisica, psichica o sessuale e non più sulla colpa (cfr. dibattito del Consiglio degli Stati, presidente della Commissione Wicki, Bollettino ufficiale 2007 pag. 169). Riguardo a ulteriori regole speciali per la riparazione morale secondo l'articolo 27 capoverso 3 LAV si veda il numero 45.

43 Indennizzo

Acconti: un acconto è accordato soltanto su presentazione di una domanda (art. 24 LAV) e se sono adempiuti ambedue le condizioni di cui all'articolo 21 LAV (fino ad ora era sufficiente adempierne soltanto una, cfr. art. 15 LAVp).

Redditi determinanti: cfr. n. 35.

Danni: la nuova legge disciplina quale danno va considerato in occasione della determinazione dell'indennizzo. In primo luogo fa riferimento al Codice delle obbligazioni, soprattutto all'indennità di perdita di guadagno e di sostegno. L'indennizzo non è concesso se sono possibili le prestazioni dell'aiuto immediato o dell'aiuto a lungo termine (art. 19 cpv. 3 LAV). Vanno inoltre rispettate le regole seguenti:

- i danni materiali non sono considerati (art. 19 cpv. 3 LAV);
- i danni all'economia domestica (e quelli legati all'incapacità di fornire assistenza ai propri congiunti) sotto forma di danno normativo non vengono più considerati, è determinante soltanto la perdita o l'onere effettivo (cfr. art. 19 cpv. 4 LAV);
- le spese di avvocato vanno sempre verificate dal punto di vista dell'aiuto; non danno diritto all'indennizzo (art. 19 cpv. 3 LAV; art. 5 OAVI);
- le spese di sepoltura vanno finanziate con un indennizzo (cfr. art. 19 cpv. 2 LAV e art. 45 cpv. 1 CO; quest'ultimo definisce espressamente tali spese).

Prestazioni fornite da terzi, che la vittima o il congiunto ha già ricevuto a titolo di risarcimento del danno, vanno considerate in occasione della determinazione del danno (art. 20 cpv. 1 LAV).

Calcolo: l'ammontare dell'indennizzo continua ad essere calcolato in funzione del danno e dei redditi determinanti (art. 20 LAV). L'ordinanza contiene la formula per il calcolo dell'indennizzo parziale (art. 6 OAVI).

Importo massimo: nella nuova legge l'importo massimo per l'indennizzo è stato adeguato al rincaro e fissato a 120 000 franchi (art. 20 cpv. 3 LAV) Il Consiglio federale adegua periodicamente al rincaro gli importi minimi e massimi (art. 45 cpv. 1 LAV).

Versamento: sono possibili versamenti a rate (art. 20 cpv. 4 LAV). Ciò consente di adeguarsi alle esigenze specifiche (ad es. spese per l'economia domestica).

44 Delimitazione dell'indennizzo dall'aiuto immediato e dall'aiuto a più lungo termine

La nuova legge elimina gli attuali doppioni. Un indennizzo è escluso, se sono possibili prestazioni nell'ambito dell'aiuto immediato o dell'aiuto a più lungo termine (art. 19 cpv. 3 LAV). Questo vale in particolare per le spese di avvocato (art. 5 OAVI).

In questo contesto va tenuto conto anche del fatto che i redditi massimi per la presa a carico totale delle spese e per l'indennizzo totale variano: i contributi integrali alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi sono possibili se i redditi determinanti dell'avente diritto non superano il doppio dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale. La copertura totale dei danni è invece possibile solo se i redditi determinanti dell'avente diritto non superano il semplice dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale (cfr. art. 16 lett. a LAV in combinato disposto con l'art. 20 lett. a LAV).

Esempi:

- i danni materiali possono a seconda delle circostanze cagionare l'aiuto immediato (sostituzione di un paio di occhiali o di una protesi, riparazione di una porta rotta, pulizia dell'appartamento). Vigè il principio della sussidiarietà (cfr. n. 22).
- i danni all'economia domestica: l'assunzione di un aiuto domestico va finanziato con i contributi alle spese giusta l'articolo 16 LAV fino a quando lo stato di salute della vittima si è stabilizzato; soltanto successivamente entra in linea di conto un indennizzo.

45 Riparazione morale

Calcolo: la riparazione morale è calcolata esclusivamente in funzione della gravità della lesione (art. 23 cpv. 1 LAV).

Importo massimo: si applica d'ora in poi un importo massimo pari a 70 000 franchi per la vittima e 35 000 franchi per i congiunti (art. 23 cpv. 2 LAV). Il Consiglio federale può adeguare periodicamente al rincaro gli importi minimi e massimi (art. 45 cpv. 1 LAV).

Le prestazioni fornite da terzi vanno detratte dalla riparazione morale definita secondo i criteri della LAV (art. 23 cpv. 3 LAV).

Riduzione: oltre ai motivi menzionati al numero 32 e analogamente a quanto previsto dalla prassi attuale, possono comportare una riduzione della riparazione morale anche i costi della vita considerevolmente più bassi all'estero (art. 27 cpv. 3 LAV).

Ulteriori punti importanti sono elencanti nel promemoria allegato dell'Ufficio federale di giustizia e pubblicato anche su www.bj.admin.ch.

46 Diritto transitorio

Per gli indennizzi e le riparazioni morali, l'articolo 48 lettera a LAV prevede la seguente regolamentazione transitoria:

principio: è determinante il momento in cui è stato commesso il reato. Per «i reati precedenti» cioè quelli commessi prima dell'entrata in vigore della nuova legge, continua ad essere applicato il diritto previgente (p. es. importo massimo previgente per l'indennizzo, nessun importo massimo per la riparazione morale, diritto all'indennizzo e alla riparazione morale in caso di reato commesso all'estero);

proroga del termine: se il reato è stato commesso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2008 valgono i nuovi termini più lunghi.

5 Ulteriori modifiche

51 Informazione

Obbligo di informazione: spetta alla polizia informare le persone interessate riguardo all'aiuto alle vittime di reati (art. 8 LAV). D'ora in poi la portata dell'informazione è descritta in modo preciso.

Informazione all'estero: la legge sancisce inoltre il modo di procedere per quanto riguarda l'informazione all'estero; le rappresentanze svizzere o i servizi incaricati della protezione consolare informano le persone interessate quando quest'ultime si rivolgono a loro.

Procedimenti penali: l'informazione riguardo ai diritti nel procedimento penale spetta tuttora alle autorità competenti (art. 37 cpv. 2 LAV).

52 Esenzione dalle spese processuali

Spese giudiziarie e procedurali: come finora le spese giudiziarie e procedurali cagionate dalle procedure dinanzi a tutte le istanze nell'ambito dell'indennizzo e della riparazione morale non possono essere messe a carico della vittima e dei suoi congiunti; è fatto salvo l'addossamento delle spese in caso di procedimenti temerari (art. 30 LAV). D'ora in poi questo principio vale anche per le procedure concernenti la concessione della consulenza, dell'aiuto immediato e dell'aiuto a più lungo termine.

In generale le spese di avvocato sono assunte soltanto dall'aiuto alle vittime di reati a meno che non siano adempiute le condizioni per i contributi alle spese forniti da terzi (art. 6, 14 e 16 LAV, cfr. anche art. 5 OAVI e art. 4 LAV) o non si tratti di aiuto immediato di terzi.

Non vi è l'obbligo di rimborso: la nuova regolamentazione dell'articolo 30 capoverso 3 LAV fa sì che per la vittima e i suoi congiunti, dal punto di vista del rimborso, sia irrilevante che un rappresentante legale sia finanziato con il patrocinio gratuito o con l'aiuto alle vittime di reati (aiuto immediato o aiuto a più lungo termine): in ambedue i casi i costi non vanno rimborsati successivamente.

53 Procedimento penale: traduzioni

La posizione della vittima nel procedimento penale viene modificata soltanto nel punto seguente (art. 34–44 LAV): d'ora in avanti le vittime di reati contro l'integrità sessuale hanno diritto alla traduzione eseguita da una persona del loro stesso sesso sempreché questo diritto non ritardi indebitamente il procedimento (art. 35 lett. c LAV).

54 Ripartizione delle spese tra i Cantoni

Premessa: il diritto della vittima di rivolgersi a un consultorio di sua scelta può comportare, nell'ambito della consulenza (consulenza, aiuto immediato, aiuto a più lungo termine e contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine) oneri non equi per i Cantoni. D'ora in poi questi ultimi saranno compensati giusta l'articolo 18 LAV.

Principio: il Cantone che ha versato la prestazione può chiedere un'indennità al Cantone di domicilio della vittima o dei congiunti (conformemente agli art. 12 - 17 LAV).

Regolamentazione intercantonale: i Cantoni possono concretizzare tale principio mediante contratti. Possono anche fissare l'indennizzo su scala regionale o nazionale secondo criteri diversi da quelli previsti dalla regolamentazione sussidiaria del diritto federale (art. 18 cpv. 2 LAV).

Regolamentazione sussidiaria del diritto federale: la regolamentazione sommaria dell'articolo 4 OAVI, che applica l'articolo 18 capoverso 2 OAVI, viene applicata soltanto quando tra i Cantoni non è stato accordato nessun altro sistema di compensazione. Il diritto federale non disciplina le modalità di calcolo (data della fatturazione e del conteggio, prova del numero di casi, considerazione di casi di consulenza che si protrae nel tempo). Spetta ai Cantoni chiarirsi in questo senso.

55 Eventi straordinari

Indennità: se, a seguito di eventi straordinari, uno o più Cantoni devono sostenere spese di consultazione, di indennizzo e di riparazione morale particolarmente elevate la Confederazione può garantire, come finora, un'indennità (art. 32 LAV). La decisione spetta, come attualmente, all'Assemblea federale (art. 9 OAVI).

Coordinamento da parte della Confederazione: d'ora in poi l'Ufficio federale di giustizia può in tali casi coordinare, se necessario, l'aiuto alle vittime di reati in collaborazione con i Cantoni (art. 32 LAV e art. 9 OAVI).

Allegato: tavola di concordanza

1 Diritto nuovo → diritto previgente

<i>Diritto nuovo</i>	<i>Diritto previgente</i>	<i>Argomento in base al diritto nuovo</i>
Capitolo 1: Disposizioni generali		
art. 1	art. 2	Termine della vittima e dei congiunti
art. 2	art. 1	Forme dell'aiuto alle vittime
art. 3 e art. 17	art. 11 cpv. 3; art. 6 OAVIp	Prestazioni in caso di reati commessi all'estero
art. 4	art. 14; art. 1 e art. 6 OAVIp	Sussidiarietà
art. 5	art. 3	Portata delle prestazioni gratuite
art. 6; art. 1, 2, 3 e 6 OAVI	art. 3, 12 e 13; art. 2 e 3 OAVIp	Importanza dei redditi determinanti
art. 7	art. 14	Surrogazione
art. 8	art. 3 e 6	Informazione
art. 9	art. 3	Organizzazione dei consultori
Capitolo 2: Prestazioni dei consultori		
art. 10	–	Diritto di esaminare gli atti
art. 11	art. 4	Obbligo del segreto
art. 12	art. 3	Portata della consulenza
art. 13	art. 3	Aiuto immediato e aiuto a più lungo termine
art. 14	art. 3	Portata dell'aiuto
art. 15	art. 3; art. 12 OAVIp	Accesso ai consultori
art. 16	art. 3	Contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi
art. 17	–	Aiuto in base al reato commesso all'estero
art. 18; art. 4 OAVI	–	Ripartizione delle spese tra i Cantoni
Capitolo 3: Indennizzo e riparazione morale da parte del Cantone		
art. 19; art. 5 OAVI	art. 12	Diritto all'indennizzo e danni calcolabili
art. 20; art. 6 OAVI	art. 13 e 14; art. 3 e 4 OAVIp	Calcolo dell'indennizzo
art. 21; art. 7 OAVI	art. 15; art. 5 V	Presupposti per un acconto
art. 22	art. 12	Diritto alla riparazione morale
art. 23	art. 12 e 14	Calcolo della riparazione morale
art. 24	art. 11 e 15	Domanda
art. 25	art. 16	Termine di perenzione
art. 26	art. 11	Competenza
art. 27	art. 13	Motivi per la riduzione o l'esclusione
art. 28	–	Interessi
art. 29	art. 15, 16 e 17	Prescrizioni per la procedura
Capitolo 4: Esenzione dalle spese processuali		
art. 30	art. 16	Procedimenti gratuiti
Capitolo 5: Prestazioni finanziarie e compiti della Confederazione		
art. 31; art. 8 OAVI	art. 18; art. 8 OAVIp	Aiuto alla formazione
art. 32;	art. 18;	Compiti della Confederazione in occasione di eventi stra-

art. 9 OAVI	art. 9 OAVIp	ordinari
art. 33; art. 10 OAVI	art. 11 OAVIp	Valutazioni
Capitolo 6: Protezione speciale e diritti speciali nel procedimento penale		
art. 34 - 44	art. 5–10d	Posizione nel procedimento
Capitolo 6: Disposizioni finali		
art. 45	–	Competenza normativa del Consiglio federale
art. 46	–	Abrogazione del diritto vigente
art. 47	–	Modifica del diritto vigente
art. 48	–	Disposizioni transitorie
art. 49	–	Disposizione di coordinamento
art. 50	19	Referendum ed entrata in vigore

2 Diritto previgente → Nuovo diritto

<i>Diritto previgente</i>	<i>Nuovo diritto</i>	<i>Argomento in base al diritto previgente</i>
Sezione 1: Disposizioni generali		
art. 1	art. 2	Scopo e oggetto della legge
art. 2	art. 1	Vittima e congiunti
Sezione 2: Consulenza		
art. 3; art. 12 OAVIp	art. 9, 12, 13, 14, 15 e 16	Consultori
art. 4	art. 11	Obbligo del segreto
Sezione 3: Protezione e diritti della vittima nel procedimento penale		
art. 5 - 10	art. 34–40	
Sezione 3a: Disposizioni speciali riguardanti la protezione della personalità dei minori vittime nel procedimento penale		
art. 10a - 10d	art. 41–44	
Sezione 4: Indennizzo e riparazione morale		
art. 11	art. 19, 22 e 26	Aventi diritto e competenza
art. 12	art. 6, 19 e 22	Condizioni per un indennizzo o una riparazione morale
art. 13; art. 3 e 4 OAVIp	art. 20, 27 e 29; art. 6 OAVI	Calcolo dell'indennità
art. 14	art. 7 e 20	Sussidiarietà
art. 15; art. 5 OAVIp	art. 21; art. 7 OAVI	Acconto
art. 16	art. 24, 25, 29 e 30	Prescrizioni procedurali, termine di perenzione
art. 17	art. 29	Protezione giuridica
Sezione 5: Aiuto finanziario e disposizioni finali		
art. 18; art. 7, 8, 9 e 10 OAVIp	art. 31 e 32; art. 8 e 9 OAVI	Aiuto alla formazione e aiuto finanziario della Confederazione
art. 19	art. 50	Referendum ed entrata in vigore